



COMUNE DI CERANO

Provincia di Novara

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 2002-2005 DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

(Art. 4 del C.C.N.L. 1-4-1999)

Premesso che:

- a) nelle date del 2 e 16 dicembre 2013, 27 gennaio, 17 febbraio e 3 marzo 2014 si sono svolte le trattative tra la Delegazione trattante di parte pubblica, le Organizzazioni sindacali territoriali e la RSU aziendale per addivenire agli accordi decentrati relativi all'anno 2013;
- b) in data 3 marzo 2014 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Cerano (No) per il quadriennio normativo 2002/2005 e per l'annualità economica 2013;
- c) l'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo è stato sottoposto al Revisore Unico per il controllo sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art.48 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art.40 comma 3 del D.Lgs" n. 165/2001);
- d) il Revisore Unico nota in data 21 marzo 2014 (acquisito agli atti il 16 marzo n.p.g. 2909), ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 alla sottoscrizione del Contratto integrativo;
- e) la Giunta comunale con deliberazione n. 45 in data 27 marzo 2014 ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno *duemilaquattordici*, il giorno *trentuno* del mese di *marzo*, nella residenza del Comune:

la *PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA*, nella persona della dr.ssa Carmen CIRIGLIANO, Segretaria Generale;

le *ORGANIZZAZIONI SINDACALI* territoriali nelle persone di:

.....
.....
.....
.....

la *R.S.U.* aziendale rappresentata da:

.....
.....

Sottoscrivono definitivamente il seguente

CONTRATTO DECENTRATO E FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2013

A) Si modifica e si integra l'art. 6 lettera e) del CCDI anno 2006, come completamente sostituito nel CCDI del 31/01/2013, come segue:

ART. 6 – INDENNITÀ PER ATTIVITÀ SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE E INDENNITÀ DI RISCHIO.

1. Indennità di disagio

L'indennità di disagio, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. e) del CCNL 1/4/1999, spetta al personale delle categorie A, B e C per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

Ai fini dell'individuazione del personale cui corrispondere l'indennità, sono individuate le seguenti tipologie di prestazioni disagiate:

- a) attività che comportano un costante contatto con l'utenza, con particolare riferimento agli sportelli aperti al pubblico. Tale attività non deve essere occasionale bensì rappresentare una prestazione continuativa e periodica;
- b) attività svolte in situazioni di lavoro, ambientali e climatiche, particolari come ad esempio: le attività lavorative svolte principalmente all'esterno, esposte cioè a condizioni ambientali e climatiche difficili;
- c) attività che comportano una flessibilità e un disagio in termini di articolazione dell'orario di lavoro non rientrante nella tipologia contrattuale del turno o del tipico orario spezzato con un rientro pomeridiano;
- d) attività svolte da personale che effettua manutenzione, riparazione e interventi su beni mobili e immobili; monitoraggi, interventi e controlli su impianti termici/elettrici e, in generale, su altri impianti tecnologici, in quanto le modalità di svolgimento di tali interventi comportano l'esposizione a situazioni di disagio superiori rispetto a quelli connessi all'espletamento delle funzioni ordinarie;
- e) attività svolte dal personale appartenente al Settore Vigilanza, nell'ambito di programmi che implicano un disagio in termini di flessibilità oraria e che non sono remunerate con l'applicazione degli altri istituti contrattuali vigenti.

B) Si modifica il comma 4 dell'art. 6 2° rigo lettera a) come segue:

4. Corresponsione delle indennità

a) l'indennità di disagio c. 1 lett. a) viene quantificata in:

- € 424,00 per gli sportellisti tecnico e amministrativi e contabili;

1. E' corrisposta con cadenza mensile posticipata, per i soli giorni di effettiva presenza. Gli istituti contrattuali di assenza retribuita o non retribuita, non costituiscono presenza in servizio per tale tipologia di disagio;

b) l'indennità di disagio definita nel c. 3 lett. b) viene quantificata in € 550,00 e corrisposta con cadenza mensile posticipata per i soli giorni di effettiva presenza. Gli istituti contrattuali di assenza retribuita o non retribuita, non costituiscono presenza in servizio per tale tipologia di disagio;

c) l'indennità di disagio c. 1 lett. c) e d) viene quantificata, sia singolarmente che nel suo insieme, in € 550,00 e corrisposta in un'unica soluzione annuale, unitamente alle quote riservate alla produttività collettiva. Tale corresponsione verrà erogata in ragione dell'apporto individuale specificato nelle fattispecie c. 1 lett. c) e d) e sulla base di certificazione del Responsabile del Servizio;

d) l'indennità di disagio c. 1 lett. e) viene quantificata nell'importo massimo di € 330,00 e corrisposta in un'unica soluzione annuale, unitamente alle quote riservate alla produttività collettiva. Tale corresponsione verrà erogata in ragione dell'apporto individuale specificato nelle fattispecie c. lett. e) e sulla base di certificazione del Responsabile del Servizio;

Le scadenze sopra esposte verranno applicate a regime dal 1 gennaio 2013.

C) L'art. 5 del CCD anno 2006, come già integrato dal CCDI del 31/01/2013, viene sostituito completamente come segue:

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio valori di cassa, compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.

Il compenso è erogato ai soli lavoratori tenuti a trattare denaro contante o altri titoli equivalenti, con assegnazione di responsabilità per eventuali errori, smarrimenti o sottrazioni, in maniera continuativa senza interruzioni e quindi non in maniera saltuaria o occasionale.

Tale indennità può essere corrisposta per le sole giornate nelle quali il dipendente è adibito ai servizi di cui ai commi precedenti. Con decorrenza 1/01/2014 l'indennità di maneggio valori viene corrisposta nelle seguenti misure e secondo i criteri di seguito descritti:

- per valori mensili medi compresi nella fascia da € 400,00 fino a € 2.000,00: € 0,51/giornalieri;

- per valori mensili medi compresi nella fascia da € 2.000,01 ad € 6.000,00: € 1,00/giornalieri nella parte eccedente lo scaglione precedente;

- per valori mensili medi compresi nella fascia oltre € 6.000,01: € 1,55/giornalieri nella parte eccedente lo scaglione precedente.

L'indennità è corrisposta in un'unica soluzione, unitamente alla produttività.

Norma transitoria ed interpretativa dell'art. 5 previgente

Per l'anno 2013 le parti concordano che il compenso giornaliero pari ad € 0,516, di cui al comma 3 dell'art. 5 come integrato dal CCDI del 31/01/2013 sarà corrisposto secondo le norme contrattuali vigenti a seguito di verifica delle seguenti condizioni che devono ricorrere congiuntamente:

- calcolo dei giorni di effettivo servizio degli agenti contabili
- effettivo maneggio di danaro

In assenza anche di una soltanto delle predette condizioni non sarà corrisposta alcuna indennità.

5. Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano le norme vigenti in materia.

D) Si introduce la seguente previsione

Si aggiunge al CCDI 2006 l'Art. 12

LAVORO STRAORDINARIO

Le risorse di cui all'art. 14 del CCNL 1/04/1999 sono quantificate annualmente.

I risparmi eventualmente generati di anno in anno, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 31 CCNL 2004, con prioritaria destinazione, in sede di contratto annuale, al finanziamento della produttività del personale.

L'Amministrazione informa periodicamente, almeno ogni quadrimestre, le OOS circa l'andamento del lavoro straordinario al fine di consentire di individuare soluzioni che possono ridurre l'utilizzo in modo progressivo e stabile, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi, nonché per valutare singole e motivate eccezioni.

E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi Pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli Enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro. In occasione del Censimento, le parti concordano un apposito accordo per la corresponsione dei compensi.

Ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario, il Responsabile del Servizio competente, autorizza le prestazioni di lavoro straordinario preventivamente e attesta mensilmente, sulla base della rilevazione automatica delle presenze, la regolarità dello svolgimento delle ore di lavoro straordinario.

E) UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

la destinazione delle risorse per il trattamento accessorio 2013 secondo le risultanze dell'unito prospetto che costituisce parte integrante del presente accordo.

..... PRESIDENTE DELEGAZIONE TRATTANTE

..... C.G.I.L./F.P.

..... C.I.S.L. F.P.S.

..... U.I.L. F.P.L.

..... R.S.U.